

COMUNE DI MOENA

Piazz de Sotegrava n. 20

DETERMINAZIONE N. 127 REGISTRO GENERALE**ASSUNTA IN DATA 10 GIU. 2014 .**

**OGGETTO: LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELLE P.P. EDD. 752 E 957 C.C. MOENA I - CENTRO DELLA PROTEZIONE CIVILE:
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DELLANTONIO EMILIO & C. S.N.C. PER LE OPERE DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO - CAT OS30.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ricordato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 345 dd. 29.12.2011 di impegno dei residui di stanziamento per l'esercizio finanziario 2011 per la realizzazione dell'opera in oggetto pari a € 3.265.760,00.- sul cap. 3231 del bilancio d'esercizio corrente gestione RR.PP. 2011 codice d'intervento 02.09.03.04 e precisamente:

| | | |
|------------------|----------------|---------------------|
| ▪ imp. 1885/2011 | € 3.241.583,14 | realizzazione opera |
| ▪ imp. 905/2011 | € 14.164,54 | spese tecniche |
| ▪ imp. 483/2011 | € 10.012,32 | spese tecniche |
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 266 del 08.11.2012 è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori in oggetto, agli atti sub prot. com. n. 9047 dd. 28.11.2011, acclarante un costo complessivo di € 3.265,760,00.-, di cui € 2.354.093,67.- per lavori a base d'asta ed € 911.666,33.- per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 19.01.2012 è stato affidato l'incarico per la direzione lavori e contabilità all' ing. Davide D'Incal con studio tecnico a Predazzo in Vicolo del Caorer 1;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 22.04.2013 è stato affidato l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all' Piero Mattioli con studio tecnico a Predazzo in Via G. Marconi 37;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 298 dd. 07.12.2012 è stato approvato il bando di gara redatto ai sensi degli artt. 30 bis e 39 comma 1 lett. a) della L.P. 26/93, art. 63 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
- che in seguito alla procedura di gara esperita nei giorni 12.02.2013 (verbale n. 1 prot. 1583 dd. 12.02.2013), 19.02.2013 (verbale n. 2 prot. 1808 dd. 26.02.2013), 20.02.2013 (verbale n. 3 prot. 1924 dd. 04.03.2013) e 05.03.2013 (verbale n.4 prot. 1979 dd. 06.03.2013), i lavori vengono aggiudicati all' Impresa Costruzioni Generali Susanna S.r.l. con sede in Via Edison n. 1 a Noventa di Piave (VE) che ha offerto un ribasso percentuale del 20,934% (venti virgola novecentotrentaquattro per cento) sull'importo a base d'asta pari ad € 2.274.004,43.- al netto degli oneri per la sicurezza;
- il rapporto con la citata impresa è stato formalizzato con contratto rep. n. 2146 dd. 10.07.2013;

Vista la classificazione dei lavori riportata nel capitolato speciale d' appalto e nel bando di gara, l'importo a base d'asta risulta suddiviso come di seguito:

Categoria Prevalente: OG1 (Edifici civili e industriali) per € 1.494.589,51 di cui:

- € 1.417.991,77 per lavorazioni soggette a ribasso;
- € 76.597,74 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m., oppure, per installazione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni, L. 109/91 e D.M. 23/5/1992, n. 314 e s.m.):

- Cat. **OS3** (Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie) per € 57.487,36 di cui:

- € 54.541,13 per lavorazioni soggette a ribasso;
- € 2.946,23 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- Cat. **OS28** (Impianto termoidraulico) per € 151.745,01 di cui:
 - € 143.968,08 per lavorazioni soggette a ribasso;
 - € 7.776,93 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

Categorie Scorporabili ed interamente subappaltabili:

- Cat. **OS30** (Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per € **227.089,70** di cui:
 - € 225.328,70 per lavorazioni soggette a ribasso;
 - € 1.761,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- Cat. **OS21** (Opere strutturali speciali) per € **254.455,02** di cui:
 - € 254.255,02 per lavorazioni soggette a ribasso;
 - € 200,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- Cat. **OS32** (Strutture in legno) per € **211.196,34** di cui:
 - € 210.696,34 per lavorazioni soggette a ribasso;
 - € 500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- Cat. **OS6** (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) per € **166.763,10** di cui:
 - € 165.732,60 per lavorazioni soggette a ribasso;
 - € 1.030,50 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

Accertato che i lavori sono iniziati in data 02.09.2013 come da processo verbale di consegna di pari data;

Vista ed esaminata la documentazione pervenuta in data 11.04.2014 con la quale l'Impresa Costruzioni Generali Susanna s.r.l. chiede l'autorizzazione a subappaltare alla Dellantonio Emilio & C. s.n.c. con sede a Moena (TN) in Strada Marcialonga n. 12 le opere appartenenti alla Categoria OS30 per l'importo di € 152.000,00.- di cui € 148.960,00.- per lavori e € 3.040,00.- per oneri della sicurezza;

Rilevato che la documentazione prescritta per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto risulta conforme alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento all'art. 42 della L.P. 26/1993 e s.m. e al capo IV del relativo regolamento d'esecuzione, approvato con D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, e precisamente:

- contratto di subappalto;
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. Ufficio Registro delle Imprese di Trento;
- certificazione SOA;
- Piano Operativo della Sicurezza;
- Documento unico di regolarità contributiva;
- dichiarazione circa l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C.;

Accertato che in sede di gara l'Impresa Costruzioni Generali Susanna s.r.l. aveva regolarmente dichiarato di voler procedere al subappalto delle opere oggetto della richiesta;

Accertato che l'importo delle lavorazioni concesse in subappalto sono conformi alle previsioni del bando di gara;

Ritenuto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione, in quanto la ditta proposta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica prescritti e che, pertanto, si rende necessario procedere all'autorizzazione del subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ss.mm.;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

DETERMINA

- 1) Di autorizzare, per quanto espresso in premessa, l' Impresa Costruzioni Generali Susanna S.r.l. con sede in Via Edison n. 1 a Noventa di Piave (VE), aggiudicataria dei lavori di "Ricostruzione con ampliamento delle p.p. edd. 752 e 957 C.C. Moena i - Centro della Protezione Civile" a subappaltare alla Dellantonio Emilio & C. s.n.c. con sede a Moena (TN) in Strada Marcialonga n. 12 le opere appartenenti alla Categoria OS30 per l'importo di € 152.000,00.- di cui € 148.960,00.- per lavori e € 3.040,00.- per oneri della sicurezza, dando atto che dell'operato del subappaltatore risponde sempre solo l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice civile;
- 2) Di dare atto che il subappalto viene concesso nei modi di cui all'art. 42 della L.P. n. 26/93 e s.m. e al capo IV del relativo regolamento d'esecuzione, approvato con D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, e in conformità alle previsioni del bando di gara;
- 3) Di dare atto che è previsto il pagamento diretto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice in favore del subappaltatore ai sensi e con le modalità dell'art. 139 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.;
- 4) Di dare atto che, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere depositata la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali da parte della ditta subappaltatrice o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 come previsto dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
- 5) Di dare atto che sul cartello del cantiere dovrà essere apposto il nominativo della ditta subappaltatrice ai sensi dell'art. 118, comma 5 del D.Lgs 163/06 e ss.mm. secondo le modalità previste dal medesimo articolo;
- 6) Di dare atto che l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- 7) Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA


arch. Alberto Dallio

Comune di Moena

Provincia di Trento

Proposta di determinazione da sottoporre al segretario generale

OGGETTO: LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELLE P.P. EDD. 752 E 957
C.C. MOENA I - CENTRO DELLA PROTEZIONE CIVILE:
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DELL'ANTONIO EMILIO & C.
S.N.C. PER LE OPERE DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO -
CAT OS30.

| | | |
|--|--|--|
| UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA: Ufficio Tecnico Servizio LL.PP. | Osservazioni: _____ 11.9.2014 (data) |  arch. Alberto Dallio |
|--|--|--|

REGOLARITA' CONTABILE (art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27 L.R. 10/98)

Osservazioni: _____

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Capitolo _____ | Stanziamiento € _____ |
| Gestione di competenza 2014 | Impegnate € _____ |
| Gestione residui 20__ | Impegno attuale _____ |
| | Disponibilità € _____ |
| | Impegno n. _____ |

Il sottoscritto Responsabile del dell'Ufficio Ragioneria esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ed appone il proprio visto attestante la copertura finanziaria.

Moena,

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
(dott.ssa Alessia Gabrielli)

Allegato alla determinazione del Segretario generale n. 127 del _____



COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA s.r.l.

30020 NOVENTA DI PIAVE (VENEZIA)

Via T. A. Edison, 1 - Tel. 0421.65360 - Fax 0421.308210

E-mail info@cogesusanna.com - pec: infosusanna@legalmail.it

Cod. Fisc. e Part. IVA: 02217870274 - Cap. soc. € 100.000,00

Iscr. Reg. Imp. di VE N. 02217870274 - R.E.A. VE N. 203760



Noventa di Piave, 11.04.2014

Spettabile

COMUNE DI MOENA

Plaz de Sotregava, 20

38035 Moena (TN)

c.a. RUP arch. Dallio Alberto
CSE ing. Mattioli Piero

e, p.c. **Dellantonio Emilio & C. Snc**
Strada Marcialonga, 12
38035 Moena (TN)

Oggetto: Lavori di Ricostruzione con ampliamento delle P.P.EDD. 752 E 957 MOENA I^
Centro della Protezione Civile – CIG 4777152689 – CUP G99H11000780003".
Richiesta autorizzazione subappalto

Con la presente la sottoscritta "**Costruzioni Generali Susanna srl**" con sede in Noventa di Piave (VE) – Via Edison, n. 1 codice fiscale e partita IVA 02217870274 appaltatrice dei lavori indicati in oggetto, giusta contratto in data 10.07.2013

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione di competenza, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. N. 163/06 riguardante il sotto indicato affidamento in subappalto:

oggetto subappalto: **Impianto elettrico**

categoria: **OS30**

Impresa subappaltatrice: **Dellantonio Emilio & C. Snc**

con sede in Strada Marcialonga, 12 - 38035 Moena (TN) – C.F./P.I. 01798360226

Importo subappalto

| | |
|---------------------------|---------------------|
| A) LAVORI | € 148.960,00 |
| B) ONERI PER LA SICUREZZA | € 3.040,00 |
| COMPLESSIVO (A+B) | € 152.000,00 |

DICHIARA

- che la suddetta lavorazione è stata indicata in sede d'offerta quale lavorazione da subappaltare;
- che non sussistono forme di controllo o di collegamento, ex art. 2359 del C.C., con l'Impresa subappaltatrice;
- di aver verificato la sussistenza dell'idoneità tecnico professionale dell'Impresa subappaltatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con le modalità di cui all'Allegato XVII.

ALLEGA

La seguente documentazione prodotta dall'Impresa Subappaltatrice:

- a. copia del contratto di subappalto condizionato tra impresa appaltatrice e subappaltatrice, recante fra le clausole contrattuali:
 - l'indicazione che l'efficacia del contratto è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - che ai prezzi contrattuali viene applicato un ribasso non superiore al 20% rispetto ai prezzi di affidamento;
 - che il subappaltatore nella ambito del contratto sottoscritto tra COMUNE DI MOENA e impresa appaltatrice, identificato con il CIG 47777152689 – CUP G99H11000780003, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche.
- b. Dichiarazione, resa dal legale rappresentante, di insussistenza cause di esclusione dagli appalti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- c. Visura camerale con "oggetto sociale" inerente alla tipologia dei lavori oggetti del subappalto;
- d. Piano Operativo di Sicurezza (inviato tramite mail alla QSA servizi Ing. Piero Mattioli);
- e. D.U.R.C. (copia conforme) di cui al D.M. 24/10/07 (data del rilascio non oltre 3 mesi dalla data di subappalto);
- f. Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori all'INPS, All'INAIL e alle casse edili e indicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali applicato ai lavoratori dipendenti;
- g. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- h. Comunicazione conto corrente dedicato

Costruzioni Generali Susanna srl

Costruzioni Generali Susanna s.r.l.
Via Edison, 1
30020 NOVENA DI PIAVE (VE)
Partita IVA: 02217870274

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Tra

L'impresa Costruzioni Generali Susanna, Srl appresso denominata Impresa Subappaltante con sede in Noventa di Piave (VE) Via Edison, 1. Telefono 0421/65360 Fax 0421/308210 Cod.Fisc./P.Iva 02217870274 a mezzo del suo legale rappresentante Susanna geom. Andrea Luigi nato a Noventa di Piave il 18/02/1965 e domiciliato per la carica in via Bosco, 11 - 36020 Noventa di Piave (VE),

e

L'impresa DELL'ANTONIO EMILIO & C. Snc C.C.I.A.A. n. 01798360226 sede di Trento; INAIL n. 14639436 INPS n. 8306705100; C.F. 01798360226, P.I. 01798360226 appresso denominata Impresa Subappaltatrice, con sede in Strada Marcialonga, 12 - 38035 Moena (TN) a mezzo del suo legale rappresentante Sig. Dell'Antonio Emilio nato il 12/07/1962 a Cavalese (TN) e residente in Strada De Sen Roch n. 31 a Moena (TN).

Premessa

Si premette che:

- L'Impresa Subappaltante, in forza di contratto d'appalto stipulato in data 10/07/2013 assumeva per conto del Committente Comune di Moena i lavori di "Ricostruzione con ampliamento delle P.P.EDD. 752 E 957 MOENA 1° Centro della Protezione Civile - CIG 4777152689 - CUP G99H11000780003".
- L'Impresa Subappaltatrice, specializzata nell'esecuzione dell'impianto elettrico, come in effetti dichiara, di disporre di capitali, di capacità tecnica, macchine e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commesse con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- L'Impresa Subappaltatrice, esaminato il progetto, il Capitolato Speciale di Appalto, e tutti gli altri annessi, dichiara di assumere i lavori come appresso dettagliatamente specificati alle condizioni cui al presente contratto.
- non sussiste nei confronti dell'Impresa Subappaltatrice alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e s.m.e.i.;
- L'Impresa Subappaltatrice ha fornito all'Impresa Subappaltante tutta la documentazione richiesta al fine di ottenere l'autorizzazione al presente contratto di subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del Decreto Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 dell'art. 38 del sopracitato Decreto 163, compresa la Autocertificazione della "idoneità tecnico professionale" di cui al D.Lgs 81/2008; e s.m. e i.;
- che l'efficacia del presente contratto è subordinata alla approvazione da parte del Committente, prevista dall'art. 92 del D.Lgs 81/2008; e s.m. e di tutta la documentazione relativa alla "idoneità tecnico professionale" e del Piano Operativo di Sicurezza, comportando la mancata approvazione l'invalidità del presente contratto, senza diritto alcuno, per entrambi i contraenti, al risarcimento di qualsivoglia danno;
- non sussistono tra l'Impresa Subappaltante e l'Impresa Subappaltatrice forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 cod.civ.;
- L'Impresa Subappaltante ha indicato all'atto dell'offerta le opere oggetto del presente contratto, in quanto destinate all'affidamento in subappalto;
- le opere oggetto del presente contratto non superano il limite quantitativo di cui al comma 4 del citato art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i.;

L'Impresa Subappaltatrice dichiara essere regolare la propria posizione contributiva nei confronti dei diversi Enti Previdenziali per i versamenti posti a suo carico dalle leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie, come da dichiarazione allegata

Tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Premessa ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 163/2006 e del regolamento DPR 207/10. (regolamento capitolato generale di appalto) della legge 646/82 antimafia e del D.Lgs 81/2008; e s.m. e i.

ART. 2 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione da parte dell'Impresa Subappaltatrice delle seguenti lavorazioni:
esecuzione impianto elettrico - CAT. 0530

Il tutto in conformità al presente contratto, al progetto e al Capitolato e a tutti i documenti annessi e relativi che anche se non allegati devono considerarsi parte integrante del presente contratto.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte e di giudizio della Direzione Lavori del Committente e dell'Impresa Subappaltante.

ART. 3 - Importo del subappalto

L'importo del subappalto è di € 152.000,00 comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad € 2.040,00.

Costruzioni Generali Susanna s.r.l.
Via Edison, 1
36020 NOVENTA DI PIAVE (VE)
Partita IVA 02217870274

DELL'ANTONIO EMILIO & C.
Snc - Strada Marcialonga, 12
38035 MOENA (TN)
Cod. Fisc. 01798360226
P.I. 01798360226
INPS 8306705100

Le opere oggetto del presente contratto sono subappaltate a corpo.

I prezzi convenzionati che, tenuto conto degli oneri previsti dal presente contratto a carico dell'Impresa Subappaltante, lo sconto praticato sui prezzi unitari della Subappaltatrice non è superiore al 20% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione.

L'Impresa subappaltatrice darà adeguata assistenza tecnica ai lavori e coordinamento direttivo dei propri dipendenti, personale adeguatamente specializzato e numericamente sufficiente nelle varie fasi di lavoro, attrezzature e mezzi d'opera specifici per la posa in opera, trasporti, necessari ad assicurare un regolare sviluppo del contratto e il pieno rispetto del termine di ultimazione.

L'Impresa Subappaltatrice riconosce il compenso così concordato proporzionato e congruo rispetto alla qualità e quantità previamente stimata del contratto.

ART. 4 - Oneri a carico dell'Impresa Subappaltatrice

Ferma restando in capo all'Impresa Subappaltatrice, in ogni caso, il rischio imprenditoriale dell'organizzazione del complesso della manodopera e mezzi d'opera necessari, al fine di dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite, si intendono comprese nei prezzi convenuti. Tutte le spese derivanti all'Impresa Subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nessuna esclusa, e di quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte.

L'Impresa Subappaltatrice riconosce altresì essere parimenti compresi gli oneri descritti nel successivo articolo "oneri sicurezza", nell'articolo "regolarità retributiva e contributiva" e nell'articolo "documenti di controllo - certificazioni materiali" e nell'articolo "garanzie - rieducazioni".

Riconosce altresì che sono compresi i seguenti oneri specifici:

- o *Permessi per eventuali trasporti eccezionali dei macchinari, come pure gli oneri conseguenti a limitazioni di transito*
- o *I maggiori oneri per eventuali prestazioni straordinarie o festive del personale, qualora ciò si rendesse necessario per rispettare i tempi di esecuzione previsti; nel caso fosse conseguenza di ritardi nell'esecuzione dei lavori da parte della subappaltatrice o derivasse da applicazione di regolamenti normativi specifici (piano acustico, etc)*
- o *ogni onere previsto dal progetto dal Capitolato Speciale d'Appalto e da ogni allegato contrattuale tra Committente e Subappaltante, che anche se non allegati si intendono parte integrante del presente contratto.*

ART. 5 - Oneri a carico dell'Impresa Subappaltante

Restano a carico dell'Impresa Subappaltante i seguenti oneri:

- o *fornitura di corrente al quadro;*
- o *fornitura di acqua al contatore;*
- o *baracca di cantiere uso spogliatoio e servizi;*
- o *Messa a disposizione di aree per stoccaggio materiali;*
- o *Opere provvisorie - ponteggi (in accordo con le tempistiche di cantiere);*

ART. 6 - Oneri di Sicurezza

A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche e integrazioni del DLgs 81/08, in ottemperanza al disposto dell'art 97 la Impresa Subappaltante corrisponde alle imprese esecutrici gli oneri della sicurezza di pertinenza, senza ribasso.

La accettazione da parte della impresa esecutrice del PSC e la redazione del proprio POS, costituisce adempimento alle prescrizioni contenute all'art 26, per quanto attiene la specifica indicazione nel presente contratto degli eventuali costi derivanti da interferenze nelle lavorazioni

ART. 7 - Documenti di Controllo - Certificazione materiali

L'Impresa subappaltatrice dichiara di aver esaminato il progetto, gli elaborati grafici, il Capitolato speciale di Appalto, l'elenco Prezzi, e tutti gli altri documenti connessi: che si intendono quindi conosciuti e accettati, anche se non richiamati specificatamente. Di conseguenza conosce le prescrizioni tecniche cogenti per le lavorazioni oggetto del presente contratto.

La subappaltante è certificata secondo norma UNI EN ISO 9001-2000 e adotta nella gestione della commessa procedure e controlli sui prodotti forniti e sulle lavorazioni eseguite in forma diretta e indiretta.

La Subappaltatrice dovrà provveder all'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto "secondo la regola d'arte" e assicurarne la rispondenza alle prescrizioni tecniche sia dettate dalla normativa cogente, sia contenute nel Capitolato di Appalto; inoltre alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori o dal Direttore di cantiere nel corso dei lavori.

La Subappaltatrice accetta specificatamente, con la firma del contratto, il controllo da parte della Subappaltante e del Committente principale sulle proprie lavorazioni, in base a quanto descritto in forma indicativa nell'allegato "Accettazione Controllo di Gestione Qualità".

ART. 8 - Sorveglianza dei lavori

L'Impresa Subappaltatrice deve attenersi a tutte le disposizioni sia tecniche che organizzative impartite dal Direttore di Cantiere o dal suo rappresentante, dovrà inoltre attenersi a quelle della Direzione Lavori del Committente impartite sempre attraverso rappresentazioni dell'Impresa Subappaltante.

Riconosce il potere di archiviare in qualsiasi momento dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa Subappaltante, sia in corso di opera ai sensi dell'art. 1562 del Codice Civile, sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 9 - Personale dell'Impresa Subappaltatrice

L'Impresa Subappaltatrice dovrà cominciare prima dell'inizio dei lavori il nominativo di un proprio rappresentante

Costruzioni Tecnici S.p.A.
Via Edison, 1
50020, NOVERO DI PIAVE (VE)
Tel. 0423/42217970274

DELL'ANTONIO ENILIO S.C.
SNC - S.C. MARC'ALONSA, 12
36035 VIGENA (VI)
Tel. 0444/827474692
C.F. 017688803225

responsabile della conduzione tecnica dei lavori affidati, che dovrà essere reperibile per tutta la durata dei lavori.
Dovrà inoltre comunicare il nominativo del responsabile di cantiere, garante dell'osservanza da parte del personale operante in cantiere per l'esecuzione dei lavori, delle norme di sicurezza in cantiere e del rispetto di quanto previsto nei piani di sicurezza.

Entrambe le nomine dovranno essere comunicate per iscritto prima dell'inizio dei lavori.

Il responsabile dei lavori in cantiere della Subappaltatrice dovrà redigere quotidianamente un rapportino, indicante il personale ed i mezzi impiegati nonché le lavorazioni eseguite, che dovrà essere consegnato alla Subappaltante entro il giorno successivo.

ART. 10 - Tempi di esecuzione - Penale

I lavori oggetto del contratto dovranno essere eseguiti nei tempi e nei termini (anche intermedi) previsti dal programma lavori dettagliato che sarà concordato tra il responsabile dell'Impresa Subappaltante e quello dell'Impresa Subappaltatrice tenendo conto dei termini previsti dal programma lavori previsto dalla Direzione Lavori-Committente nonché agli eventuali aggiornamenti dello stesso.

La Subappaltante e la Subappaltatrice potranno di volta in volta concordare programmi parziali di recupero su singole parti dell'opera al fine di mantenere il rispetto del programma lavori concordato.

Il programma lavori dettagliato e gli eventuali aggiornamenti si considereranno parti integrante del presente contratto.

I lavori oggetto del presente contratto avranno inizio dopo l'avvenuta autorizzazione del subappalto da parte della Stazione Appaltante e dovranno essere portati a termine entro data da concordare con il responsabile dell'Impresa Subappaltante.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori rispetto ai termini, anche parziali o intermedi, stabiliti nel programma lavori dettagliato, e sempreché il ritardo sia imputabile all'Impresa Subappaltatrice, verrà applicata nei suoi confronti, all'occorrenza anche negli stati di avanzamento intermedi, prima della contabilità definitiva dei lavori, una penalità di Euro 250,00 per ogni giorno solare di ritardo, salva la dimostrazione del maggior danno da parte dell'Impresa Subappaltante; oltre all'addebito delle penalità che, a causa dell'inadempienza dell'Impresa Subappaltatrice, la stazione Appaltante a sua volta dovesse disporre a carico della Subappaltante.

ART. 11 - Pagamenti

Il pagamento al subappaltatore - in conformità a quanto stabilito dall'art. 118 comma 3 del d. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e dal contratto tra l'appaltatore e la Stazione appaltante - avverrà direttamente da parte del Comune di Moena, previa indicazione dell'appaltatore all'ATER stesso delle prestazioni regolarmente eseguite dal suo subappaltatore, il relativo importo e la proposta motivata di pagamento.

L'Impresa Subappaltatrice non potrà pretendere la liquidazione di pagamenti e ritenute a qualsiasi titolo maturati, senza aver prima dato prova all'Impresa Subappaltante dell'esatto adempimento della regolarità contributiva come richiamato nell'articolo 16 "regolarità retributiva e contributiva - inizio attività". Inoltre l'Impresa Subappaltatrice dovrà presentare all'appaltatrice, prima di ogni singolo pagamento, la dichiarazione sostitutiva per il versamento dell'IVA e delle ritenute Irpef dei lavoratori dipendenti ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 (da redigersi sul modello allegato al presente contratto).

La certificazione può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute fiscali e all'iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.

La contabilizzazione verrà redatta a corpo sulla base degli elaborati tecnici di progetto, salvo eventuali adeguamenti a norma dell'art. 14 del presente contratto.

Il Subappaltatore si obbliga a trasmettere alla Subappaltante lettera di quietanza relativa alle proprie fatture a pagamento ricevuto.

L'inosservanza di tale obbligo comporta la sospensione dei pagamenti fino al ricevimento della suddetta quietanza, fatta salva ogni altra ragione di danno.

L'Impresa appaltatrice si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità, registrati sul conto corrente dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati.

ART. 12 - Verifica dei lavori

Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in qualsiasi momento in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, l'Impresa Subappaltante eseguirà la verifica dei lavori effettuati, e subito dopo comunicherà alla Subappaltatrice, in forma scritta, l'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare entro un termine prefissato.

L'Impresa Subappaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso per tali lavori.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'Impresa Subappaltante rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, mentre non dà diritto all'Impresa Subappaltatrice di richiedere speciali compensi di sorta, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

ART. 13 - Garanzia - decadenza

La considerazione dei particolari requisiti di qualità richiesti e dell'utilizzo finale dell'opera fornita, le quali convergono che anche in espressa delega al disposto dell'art. 1495 c.c. la garanzia di buona esecuzione dei lavori oggetto del

Costruzioni Nazionali S.p.A.
Via Edison, 1
38020 MOENA DI PIAVE (VE)
Verifica IVA# 02217870274

BELLANTONIO ENILIO & C.
SNC - RI. PARCIALONCA 112
38033 MOENA - TN -
Tel. 0461 973431 FAX 0461 973432
C.F. 01460140228

presente contratto decorreranno dal collaudo dell'opera stessa da parte della Committente e che il termine di decadenza previsto dal medesimo articolo viene stabilito in anni 1 (uno) mentre quello di prescrizione in anni 10 (dieci) sempre a decorrere dal collaudo positivo da parte della Committente delle lavorazioni eseguite.

ART. 14 - Variazioni dei lavori

L'Impresa Subappaltante potrà ordinare variazioni delle opere integrative preventivamente richieste e autorizzate dall'ente appaltante.

Le variazioni non saranno valide se non specificatamente ordinate per iscritto e saranno compensate secondo i prezzi unitari previsti dal presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo per la Subappaltante.

ART. 15 - Revisione prezzi

I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili e non soggetti ad alcuna revisione indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsivoglia natura, anche imprevedibili che, ai sensi dell'art. 1467 e 1664 CC, potrebbero legittimare una revisione prezzi.

ART. 16 - Regolarità retributiva e contributiva - Inizio Attività

L'Impresa Subappaltatrice si impegna a fornire dimostrazione della regolarità contributiva e retributiva.

Per la regolarità contributiva:

1. nella fase di stipula del presente contratto fornire il DURC originale o copia conforme rilasciato dalla Cassa Edile di pertinenza (sede sociale) o INAIL o INPS per l'invio al Committente per l'ottenimento della relativa Autorizzazione al subappalto;
2. una volta aperta l'eventuale nuova posizione presso Cassa Edile di pertinenza del cantiere consegnarne copia al responsabile di cantiere della Subappaltante;
3. Prima di iniziare i lavori consegnarne copia della Denuncia di Inizio Attività al responsabile di cantiere della Subappaltante;
4. con cadenza mensile fornire originale o copia conforme del DURC aggiornato;
5. all'inizio del cantiere fornire copia stralcio del libro unico, in cui risultino le maestranze presenti in cantiere, ovvero copia delle lettere di assunzione di tutte le maestranze utilizzate nel cantiere; nel corso dei lavori aggiornare la documentazione.

Per la regolarità Retributiva:

6. ottemperare alle eventuali richieste della Subappaltante, che si riserva la facoltà, in sede di ultimo SAL, di richiedere manleva da parte del personale dipendente del Subappaltatrice impiegato nelle lavorazioni di cantiere, sulla correttezza della retribuzione, mediante rilascio di apposita dichiarazione di essere stati regolarmente retribuiti e di non aver nulla a pretendere per alcun titolo, ragione o causa in relazione all'incasso rapporto di lavoro nell'ambito dell'appalto oggetto del presente contratto, sollevando così la subappaltante da ogni responsabilità derivante dall'art. 1676 c.c. ...

L'Impresa Subappaltatrice inoltre accetta con la firma del presente contratto che la Subappaltante intervenga a suo nome per sanare la eventuale inottemperanza di versamenti nei confronti dei diversi Enti Previdenziali, ed effettui in forma diretta ogni pagamento in modo da sanare la situazione riscontrata ed ottenere un nuovo DURC con dichiarazione positiva; accetta altresì che la Subappaltante possa compensare tale pagamento con tutto o parte del credito dell'Impresa Subappaltatrice a fronte dei lavori eseguiti e contabilizzati.

La subappaltatrice si impegna inoltre a rifondere la subappaltante di tutte le spese, comprese quelle legali, che la stessa sia tenuta a versare in terzi a seguito di azioni promosse ai sensi dell'art. 29 del DLgs 276/03.

ART. 17 - ottemperanza alle norme di sicurezza

Nell'esecuzione dei lavori la Subappaltatrice dovrà ottemperare a tutte le normative di sicurezza vigenti e in particolare ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs 31/2008 e Legge 123/2007 e disposizioni correlate e successivi modifiche e integrazioni.

L'Impresa Subappaltatrice dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e condizioni atte ad evitare infortuni, in piena autonomia, escluso ogni intervento o ingerenza da parte dell'Impresa Subappaltante.

Il Responsabile di cantiere dovrà prendere visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, allegato al presente contratto e darne comunicazione per ricevuta e accettazione.

Prima dell'inizio dei lavori di competenza dovrà trasmettere il proprio Piano Operativo (POS) che dovrà essere coerente a quanto prescritto nell'allegato XV del D.Lgs 81/08, come riportato nell'allegato "accettazione Norme Sicurezza".

Prima dell'inizio dei lavori dovrà illustrare i Piani ai propri dipendenti e in caso di inadeguatezza dello stesso in relazione alle lavorazioni di competenza, dovrà presentare un proprio piano particolareggiato integrativo.

Il Responsabile di cantiere della Subappaltatrice dovrà fornire al personale Direttivo di cantiere della Subappaltante l'elenco dei nominativi delle maestranze presenti in cantiere e pretendere dalla stessa l'uso della tessera di riconoscimento (Legge n. 30/2003 ex decreto Bersani) saranno ammessi in cantiere solo i lavoratori titolari dello stesso. La Subappaltatrice dovrà fornire la documentazione attestante la "idoneità tecnico professionale" come prevista nell'allegato XVII del D.Lgs 81/08, in conformità alla autocertificazione fornita, come riportato nell'Allegato

Costruzioni Edilizia S.p.A.

Via Edison, 1

30020 NOVELLA DEL PIAVE (TV)

Partita IVA: 02247870274

DELL'ART. 17 EMILIO S.C.

GRUPPO S.C. MARCIALEGGIA 112

36055 MARCIALEGGIA - TV -

Partita IVA: 02247870274

02247870274

"accettazione norme di sicurezza", nonché quella complementare che sarà specificatamente richiesta dal personale Dirigente di cantiere durante il corso dei lavori.

ART. 18 - Utilizzo di opere provvisorie - Attrezzature di lavoro

Nel caso di concessione in comodato gratuito dalla Subappaltante alla Subappaltatrice di opere provvisorie ed apprestamenti antinfortunistici già presenti nel cantiere di lavoro o di attrezzature già funzionanti, l'Impresa Subappaltatrice si dovrà far carico di esaminare detti apprestamenti al fine di rilevare eventuali carenze di rispondenza alle vigenti norme in materia antinfortunistica; nel caso non sollevi per iscritto alcuna contestazione in merito, prima dell'uso da parte di propri dipendenti, se ne assumerà ogni responsabilità nel merito e in particolare sarà totalmente responsabile di eventuali modifiche e manomissioni, effettuate da proprio personale nel corso del comodato.

Il comodato dovrà essere formalizzato tra i responsabili di cantiere tramite apposito verbale.

La Subappaltatrice, dichiara sin d'ora di sollevare da ogni responsabilità civile e penale al riguardo la Società Subappaltante, per qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire le maestranze della Subappaltatrice così per danni che, per il fatto di colpa di dette maestranze, potessero derivare a terzi.

ART. 19 - Custodia del cantiere

L'Impresa Subappaltatrice è tenuta a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia dei propri mezzi, attrezzature e materiali presenti nel cantiere di lavoro; mantenendo indenne e manlevata la Appaltante da ogni conseguenza derivante dalla violazione di tale disposizione.

ART. 20 - Sospensione dei lavori

L'Impresa Subappaltatrice non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche delle singole lavorazioni commesse, che gli venissero ordinate dall'Impresa Subappaltante in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del Committente dell'opera, nonché per esigenze di priorità ovvero coordinamento del lavoro di terza Impresa interessata alla complessiva esecuzione delle opere. L'Impresa Subappaltatrice non avrà diritto a compensi e risarcimenti di alcun genere per tali sospensioni.

La Subappaltatrice senza giusta causa, neppure in caso di controversie, non potrà sospendere o rallentare, di propria iniziativa, i lavori, con ciò rinunciando espressamente alla tutela prevista dall'art. c.c. 1460. In caso di interruzione definitiva dei lavori, oggetto del presente contratto, ordinata dalla Committente l'Impresa Subappaltatrice sarà liquidata ed indennizzata con le stesse modalità e tempi che saranno adottati dalla Committente nei confronti della Subappaltante.

ART. 21 - Risoluzione del contratto

E' in facoltà dell'Impresa Subappaltante di risolvere totalmente o parzialmente il presente contratto previa diffida scritta con termine di dieci giorni per rimediare all'inadempimento, nei seguenti casi:

- a) quando l'Impresa Subappaltatrice si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza dell'Impresa Subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'andamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) quando l'Impresa Subappaltatrice, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- d) quando la subappaltatrice commetta inosservanze gravi delle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente e/o non ottemperi alle prescrizioni del Coordinatore Sicurezza o del Direttore di cantiere;
- e) quando dai riscontri effettuati l'Impresa Subappaltatrice dovesse risultare non essere in regola con la regolarità retributiva e contributiva verso i propri dipendenti operanti nel cantiere, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dell'Impresa Subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissato, a sanare tali irregolarità.

Nel caso di risoluzione spetterà all'Impresa Subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento delle spese e danni che eventualmente l'Impresa Subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza della Subappaltatrice con facoltà per l'Impresa Subappaltante di compensare tali danni e spese con le somme eventualmente spettanti all'Impresa Subappaltatrice.

All'atto della risoluzione quest'ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. Sarà in facoltà dell'Impresa Subappaltante e a suo insindacabile giudizio rilevare, totalmente o parzialmente, i materiali, gli utensili ed i macchinari dell'Impresa Subappaltatrice nonché le sue attrezzature di cantiere, corrispondendo un compenso da determinare secondo il loro valore al momento dello scioglimento del contratto.

ART. 22 - Clausola risolutiva

Le parti si danno reciprocamente atto e accettano che il presente contratto sarà risolto di diritto nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di risoluzione del contratto principale tra Subappaltatrice e stazione Appaltante
- b) sospensione a tempo indeterminato del medesimo
- c) nell'ipotesi di stralcio parziale delle opere, riguardanti anche la totalità di quanto affidato nel presente contratto

In tal caso la subappaltatrice, oltre al pagamento delle opere al momento eseguite, non avrà nulla a pretendere e/o a

Costruzioni Generali S.p.A.
Via Edison, 1
30020 MOVEDA DI FIAVE (VI)
Partita IVA: 02247670274

DELL'ANTONIO EMILIO R.C.
SNC - ST. MARCIANO
02247670274
02247670274
02247670274

qualsivoglia titolo, ragione o causa quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a titolo di mancato guadagno, a titolo di indennizzo o titolo di revisione prezzi, intendendosi del tutto rinunciata da parte del subappaltatore qualsiasi richiesta e azione di danno.

All'atto della risoluzione, la subappaltatrice sarà obbligata all'immediato rilascio del cantiere e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 23 - Recesso del contratto per volontà dell'Impresa Subappaltante

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 18 del presente contratto, è facoltà dell'Impresa subappaltante recedere in qualunque momento il contratto mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti sia, eventualmente, del valore dei materiali e attrezzature utili esistenti in cantiere, restando escluso ogni altro compenso o risarcimento di qualsiasi genere.

ART. 24 - Obbligo di rilascio del cantiere

Sia nei casi di dichiarata risoluzione o recesso del contratto da parte dell'Impresa Subappaltante ai sensi degli articoli "risoluzione del contratto" e "clausola risolutoria" e "corresponsabilità dell'Impresa Subappaltatrice" del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, la Subappaltatrice rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente contratto.

ART. 25 - Danni

L'Impresa Subappaltatrice assume la responsabilità delle opere eseguite fino alla consegna. Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ricadono sulla stessa quando dipendano da cause ad essa imputabili, da sua negligenza o imperizia: permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di provvedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare ogni danno a cose o persone provocati anche da eventi atmosferici verificatisi anche a cantiere chiuso.

ART. 26 - Divieto di cessione dei lavori - divieto di cessione del credito

L'Impresa Subappaltatrice non potrà cedere, né affidare a terzi, le lavorazioni oggetto del presente contratto; fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in merito e applicabile.

E' pure vietata qualunque cessione dei crediti derivanti dal presente contratto salvo espressa deroga autorizzata in forma scritta dalla Subappaltante.

ART. 27 - Corresponsabilità dell'Impresa Subappaltatrice

L'Impresa Subappaltante, poiché risponde al Committente principale dei lavori, anche dell'operato dell'Impresa Subappaltatrice, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad essa imputabile.

ART. 28 - Arbitrato - Foro competente

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione a questo contratto e alle successive sue integrazioni e/o modificazioni, inclusa ogni controversia relativa all'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione dello stesso, che le parti non siano in grado di risolvere tra loro, sarà oggetto di un tentativo di mediazione in base al Regolamento di Procedura dell'Associazione Conciliatori del Veneto organismo di mediazione, con sede in Padova, Via Berchet n. 10. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Nel caso in cui il procedimento di mediazione si concluda senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, la controversia sarà definitivamente risolta dal Collegio Arbitrale dell'Associazione Conciliatori del Veneto composto da tre arbitri rituali, di cui uno dovrà essere nominato da ciascuna delle parti e il terzo arbitro, che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale, di comune accordo tra i primi due. In caso di disaccordo o di inerzia, alla nomina provvederà il Responsabile dell'Associazione Conciliatori del Veneto. La sede del procedimento arbitrale sarà in Padova.

Il Collegio Arbitrale deciderà, in modo finale e vincolante, secondo diritto e dovrà, in ogni caso, osservare le norme stabilite dagli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

Il Foro esclusivamente competente per la risoluzione delle eventuali controversie non ricadenti nella competenza degli arbitri quello di Venezia.

ART. 29 - Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto nel presente contratto di lavori, valgono, in quanto applicabili le norme di cui artt. 1342 / 1370 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge.

Le parti richiamano inoltre, espressamente, i disposti dei vigenti contratti di lavoro nazionali e territoriali.

ART. 30 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla legge del 31.12.1996 n. 675, con la sottoscrizione del contratto entrambe le parti si impegnano, informandosi a vicenda, a far sì che tutti i rispettivi dati personali conosciuti con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali legislativi.

Tali dati personali potranno essere comunicati da entrambe le parti contrattuali a soggetti terzi competenti e titolari rispetto a quanto oggetto del contratto per le medesime finalità.

Concedendo le parti dell'uso e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, ciascuna ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dall'art. 13 della legge 675/96.

ART. 31 - ART. 31 - Legge 136/2010 sui fondi finanziari

300025 NOVITA' DI PIAVE (VE)
P.IVA: 02217870274
VIA Edison, 1
36060 MARZALONGA (VI)
0445/491171
0445/491171

A pena di nullità assoluta, le parti assumono gli obblighi di raccopiabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 art. 3 c.8 e c.9. - CUP G99H11D00780003, CIG 4777152589 il presente codice dovrà essere esposto all'emissione di ogni Vs documento di trasporto, o negli estremi dell'emissione della RTDA nel caso fosse prevista. L'impresa subappaltatrice si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed all'impresa appaltatrice gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto.

La validità del presente contratto è subordinata all'autorizzazione del subappalto da parte dell'ente committente.

Fatto, approvato e sottoscritto
Noventa di Piave, 10.04.2014

L'IMPRESA SUBAPPALTANTE

Costruzioni Generali Susanna s.r.l.
Via Edison, 1
30020 NOVENTA DI PIAVE (VE)
Partita IVA: 02217870274

L'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

DELL'ANTONIO EMILIO & C.
SNC - ST. MARCIA LONBA, 12
30035 MOENA - TN
TEL. 0462-574082
C.F. E P. IVA 01799360226

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa Subappaltatrice dichiara di aver dato attenta lettura delle clausole sopra riportate e di approvarle espressamente tutte in ogni articolo riportato.

L'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

DELL'ANTONIO EMILIO & C.
SNC - ST. MARCIA LONBA, 12
30035 MOENA - TN
TEL. 0462-574082
C.F. E P. IVA 01799360226

ALLEGATO SUB. 1 ASSOGGETTAMENTO IVA

Oggetto: Assoggettamento IVA

A: DELLANTONIO EMILIO & C. Snc

Con riferimento al presente contratto di subappalto ed alle relative prestazioni di servizi, si comunica che, a decorrere dal 01/01/2007, così come disposto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) che ha sostituito il sesto comma lett. a) dell'art. 17 del D.P.R. 633/72, il meccanismo dell'inversione contabile (cd. reverse charge) si applica alle "prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".

Come specificato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 29.12.2006, si tratta di tutte le prestazioni rese per la realizzazione di appalti aventi ad oggetto opere edili identificate nel settore delle costruzioni e codificate dalla sezione F della tabella attività economiche ATECO (2007).

In ottemperanza a tale nuovo istituto IVA per le prestazioni relative all'ordine in oggetto non è pertanto da esporsi in fattura che invece dovrà riportare la seguente dicitura: "fattura senza addebito IVA ai sensi dell'art. 17, comma 6 lett. a) - D.P.R. 633/72".

Novara di Piave, 10.01.2014

DELLANTONIO EMILIO & C.
SNC - ST. MARCIALONGA, 12
38035 MOENA - TN -
TEL. 0462 524062
C.F. E P.IVA 01798360228